

# ***La riforma della giustizia tributaria approda alla Camera***

## **1.Premessa**

## **2.Normativa di riferimento**

## **3.La Consulta e la Suprema Corte richiedono l'intervento del legislatore**

## **4.La proposta di legge che riforma la giustizia tributaria**

### **4.1.Gli organi della giurisdizione tributaria**

### **4.2. I giudici onorari tributari**

### **4.3.I giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti d'Appello**

### **4.4. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria**

### **4.5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria**

## **1.Premessa**

A seguito dell'ampia discussione parlamentare in materia di "riforma fiscale" che ha deflazionato il contenzioso tributario e posto delle ottime basi per portare avanti la tanto auspicata riforma della giustizia tributaria, chiesta a gran voce dal mondo professionale, ancor più forte è la necessità di porre al centro del processo tributario il binomio contribuente-cittadino.

Per tale ragione, il 23 Gennaio alle ore 11.30, presso la sala conferenza della Camera dei Deputati, è stata presentata una proposta di legge (primi firmatari Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli) che riprende in gran parte la riforma legislativa dell'Avv. Maurizio Villani e che si pone l'obiettivo di garantire al contribuente un'efficace difesa davanti a un giudice tributario veramente terzo e imparziale, nel pieno rispetto dei dettami dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, come è stato più volte rilevato dalla stessa Consulta e dalla Suprema Corte.

In tal senso si è espressa, recentemente, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che, nel documento di aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con riferimento alle Commissioni Tributarie, evidenziandone le criticità, ha auspicato un intervento legislativo "*volto a rideterminare l'ambito delle professionalità idonee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuita*" alle stesse; in tale documento, altresì, si afferma che: "*una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell'intero sistema della giurisdizione tributaria, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'organo giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall'art. 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure deflative del contenzioso*".

Prima di esaminare la predetta proposta di legge, giova inquadrare i principi costituzionali, cardini della riforma in oggetto, e fare un breve excursus della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha da sempre auspicato l'intervento del legislatore.

## **2. Normativa di riferimento**

E' opportuno evidenziare che le Commissioni tributarie provinciali e regionali si sono insediate il 1° aprile 1996, con il decreto ministeriale 26 gennaio 1996; dopo oltre 20 anni, pertanto, è giunto il momento di modificare radicalmente il sistema della giustizia tributaria, affidandolo a **una magistratura specialistica e autonoma**, per completare la parziale riforma del processo tributario, attuata con il D.lgs n.156 del 24 settembre 2015.

Per riformare strutturalmente tali Commissioni, la proposta di legge ha osservato scrupolosamente i principi della seguente normativa di riferimento:

**a) Art. 111, comma secondo, della Costituzione:**

*“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, **davanti a giudice terzo e imparziale**. La legge ne assicura la ragionevole durata”.*

Pertanto, non potendosi considerare **terzo e imparziale** un giudice tributario nominato **su proposta del Ministro delle finanze (art. 9, primo comma, D.Lgs. n. 545/92)**, la proposta di legge citata ha previsto, come si vedrà nei paragrafi seguenti, che l'organizzazione e la gestione dei giudici tributari sia affidata **esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**, onde assicurare terzietà e imparzialità dell'organo giudicante.

**b) Art. 106, comma primo, della Costituzione:**

*“Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”.*

**c) Art. 108, comma secondo, della Costituzione:**

*“La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”.*

**d) Art. 6, paragrafo primo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 04/11/1950, ratificata dall'Italia con Legge n. 848 del 04/08/1955 (art. 117 della Costituzione):**

*“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge....”.*

Essendo la CEDU una norma interposta, la sua applicazione nell'ordinamento interno è mediata dalla norma costituzionale dell'**art. 117, primo comma della Costituzione** che subordina, appunto, l'esercizio della potestà legislativa dello Stato ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti. Inoltre, anche le principali Carte internazionali dei diritti, nel garantire ad ogni persona il cosiddetto diritto di "**accesso alla giustizia**", affermano che tale diritto deve essere esercitato dinanzi al giudice - *lato sensu* - "**competente**" secondo le leggi nazionali (cfr., ad esempio, **l'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**: "*Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali nazionali [...]*"; **l'art. 14, prf. 1, secondo periodo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici**, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881: "*Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale stabilito dalla legge[...]*"; **l'art. 47, prf. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**: "*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente [...] da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge*").

- e) **Art. 39, comma primo, D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 (in G.U. n. 164 del 16/07/2011) <<Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria>>**:

*“Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:*

- a) *rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;*
- b) *incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili in servizio o a riposo ovvero tra gli avvocati dello Stato a riposo (Lettera così modificata, in sede di conversione, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011);*
- c) *ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.”*

- f) **Art. 10 della Legge delega n. 23 dell'11/03/2014:**

- *“Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante....” (primo comma);*

- *“rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica”* (primo comma, lett. b), n. 8).

Norma citata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 07 aprile 2014 e totalmente ignorata e disattesa dall’odierno legislatore.

### **3.La Consulta e la Suprema Corte richiedono l’intervento del legislatore**

La Corte Costituzionale, nel corso degli anni, è più volte intervenuta sollecitando il legislatore a riformare strutturalmente la giustizia tributaria.

Già a partire dagli anni ’80, la Consulta auspicava l’intervento del legislatore con due pronunce, la n. **154/1984** e la n.**212/1986**; rispettivamente nella prima sentenza (n.**154/1984**) la Suprema Corte ha affermato che *“...rimangono le molte deficienze del contenzioso tributario, ampiamente segnalate in dottrina e dagli operatori del settore, per le quali il Parlamento è ora chiamato a porre rimedio”* e nella seconda(n. **212/1986**) ha ribadito che *“...risultando definitivamente consolidati l’opinione dottrinale e l’orientamento della giurisprudenza sulla natura giurisdizionale delle predette commissioni, non potrebbe ritenersi consentita un’ulteriore protrazione della disciplina attuale: per contro, è assolutamente indispensabile, al fine di evitare gravi conseguenze, che il legislatore intervenga onde adeguare il processo tributario all’art. 101 della Costituzione, correttamente interpretato”*.

Successivamente la Consulta, con ordinanza n.**144/1998**, sollecitata dalla CTP di Lecce con **ordinanza del 24 febbraio 1997**, su eccezione dell’Avv. Maurizio Villani, ha statuito che *“L’obbligo di procedere alla revisione delle anzidette giurisdizioni speciali preesistenti ha consentito l’intervento del legislatore con leggi posteriori a Costituzione attraverso mutamenti gradualmente (v., per tutte, le disposizioni integrative e correttive emanate in base all’art. 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i cui termini sono stati ripetutamente prorogati) e con parziali adeguamenti, anche per colmare “le molte deficienze del contenzioso tributario” sottolineate dalla Corte con invito a “riordino legislativo dell’intera materia” (sentenze n. 154 del 1984 e n. 212 del 1986).*

*Che allo stesso modo l’intervenuta revisione non vincola il legislatore ordinario a mantenere immutati nell’ordinamento e nel funzionamento le commissioni tributarie come già revisionate”;*  
*“per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà del legislatore ordinario; che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della VI disposizione transitoria, o*

*di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione”* (sull’obbligo di non snaturare la competenza tributaria dei giudici speciali, si rinvia anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009).

Inoltre, anche la Suprema Corte in numerose sentenze ha ribadito la necessità di un intervento legislativo che garantisca un’adeguata tutela al contribuente dinanzi a un giudice terzo, imparziale e specializzato.

Precisamente, nella decisione n.44/2016 i giudici di legittimità hanno sottolineato che in altre loro pronunce, con riferimento all’art. 24 Cost, è stato chiarito che “*«tale precetto costituzionale “non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti [...] purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale”* (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004).

*Alla luce di questi principi, deve ritenersi che nella disciplina in esame il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza «quella condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione” suscettibile “di integrare la violazione del citato parametro costituzionale” (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007)» (ordinanza n. 417 del 2007)”.*

In riferimento alle sentenze manipolative della Consulta, la Suprema Corte nell’ordinanza **n. 227 del 21.09.2016** ha statuito che “*interventi di questo tipo – manipolativi di sistema – sono in linea di principio estranei alla giustizia costituzionale, poiché eccedono i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2014 e n. 252 del 2012; ordinanze n. 269 del 2015, n. 156 del 2013, n. 182 del 2009, n. 35 del 2001 e n. 117 del 1989)”.*

In ultimo, con le due pronunce a Sezioni Unite, la Suprema Corte ha richiamato i suesposti principi della Corte Costituzionale, con la sentenza **n. 13902 del 05 giugno 2007**.

Ancora, con la sentenza **n.8053/2014**, le **Sezioni Unite**, in riferimento alla **professionalità** del giudice tributario, hanno precisato che: “*Mentre resta nel limbo del “non giuridico” ogni discorso sulla (mancanza di adeguata) “professionalità” del giudice tributario, che non reclama come ineludibile corollario logico una specialità del controllo di legittimità, ma semmai pone l’accento*

*sulla irrinunciabile professionalizzazione del giudice quale elemento determinante della tutela giurisdizionale dei diritti (e in ciò sembra rientrare, a pieno titolo, la previsione dell'art. 10, comma 1, lettera b), n. 8), della ricordata legge n. 23 del 2014, circa la doverosa ispirazione del legislatore delegato all'adozione di misure volte al "rafforzamento della qualificazione professione dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica" nel quadro di una prospettiva di crescita dello spessore della tutela giurisdizionale del contribuente con l'assicurata terzietà dell'organo giudicante".*

Altresì, nelle **sentenze nn.29 e 30**, pronunciate a Sezioni Unite e depositate il **5 gennaio 2016**, il Supremo Consesso, ha aggiunto che "...come per la giurisdizione ordinaria (cfr., in generale, artt. da 7 a 36, 39 e 40, nonché da 42 a 50 cod. proc. civ.), così anche per la giurisdizione amministrativa e per ciascuna altra **giurisdizione "speciale"** - non la Costituzione, che non detta disposizioni sulla "competenza in senso stretto", **ma la legge ordinaria non soltanto distingue nettamente "giurisdizione" e "competenza"** (come, del resto, fa l'art. 117, secondo comma, lettera I, Cost., che riserva allo Stato la legislazione esclusiva nelle materie «giurisdizione e norme processuali»), ma detta proprie e specifiche regole processuali, che stabiliscono sia criteri per la distribuzione delle controversie tra i vari organi appartenenti a ciascuna giurisdizione (competenza in senso stretto, appunto), sia forme e modi per il promovimento e per la risoluzione delle questioni e dei conflitti concernenti l'applicazione di detti criteri (cfr., ad esempio: per la giurisdizione amministrativa, gli artt. 4, da 7 a 12, da 13 a 16 cod. proc. amm., il quale ultimo articolo ha introdotto anche nella giustizia amministrativa l'istituto del regolamento di competenza, deciso dal Consiglio di Stato; per la giurisdizione della Corte dei conti, l'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, che attribuisce alle sezioni riunite della Corte, tra l'altro, la decisione sui «conflitti di competenza»; per la giurisdizione tributaria, gli artt. da 2 a 5 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni)".

**Infatti, la Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto che spetta sempre al legislatore ordinario decidere discrezionalmente la sorte delle giurisdizioni speciali preesistenti**(Corte Costituzionale sentenza n. 17/1965), come corollario della ritenuta legittimità della sopravvivenza delle stesse dopo il compimento del quinquennio fissato per la loro revisione (orientamento costante fin da Corte Costituzionale n. 41/1957)".

**In conclusione, pertanto, sia la Corte Costituzionale sia la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, hanno da sempre sollecitato il legislatore a riformare strutturalmente la giustizia tributaria con legge ordinaria e non costituzionale, come sopra esposto.**

## 4. La proposta di legge che riforma la giustizia tributaria

### 4.1. Gli organi della giurisdizione tributaria

La proposta di legge prevede che la giurisdizione tributaria è esercitata in forma autonoma e indipendente sull'intero territorio nazionale- dal giudice onorario tributario, dai Tribunali Tributari, dalle Corti d'Appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al D.lgs n.546/1992, così come modificato dal D.lgs n. 156/2015, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e celerità.

Inoltre, per quanto non disposto dal citato D.lgs n.546/1992, il giudice tributario applica le disposizioni del codice di procedura civile, qualora siano compatibili con il giudizio tributario.

La novità di rilievo della proposta di legge di riforma della giustizia tributaria è che, per rendere effettiva l'indipendenza dei giudici tributari, ai sensi dell'art.111 comma 2 Cost, ha sottratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze la loro gestione e organizzazione, in quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, per affidare tale organizzazione e gestione alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, organismo terzo per eccellenza, affinché la giustizia tributaria sia nella sostanza, ma anche nell'apparenza, indipendente e autonoma.

La proposta di legge in questione, che è stata presentata alla Camera il **23 gennaio scorso**, istituisce **la quinta magistratura**, quella tributaria, speciale e indipendente rispetto a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

Giova mettere in evidenza, altresì, che la proposta di legge prevede un numero massimo nazionale di giudici tributari, fissato in **800 unità**, al fine di realizzare in maniera efficiente e concreta, tenendo presente le risorse economiche dello Stato, la riforma della giustizia tributaria.

### 4.2. I giudici onorari tributari

La proposta di legge introduce la figura del giudice onorario tributario per le controversie di minore rilevanza economica.

E invero, sebbene dalla relazione MEF di giugno 2018 il *trend* del contenzioso tributario risulta in diminuzione; di converso, si evidenzia che il dato relativo al deposito dei ricorsi con **valore inferiore a € 3.000, 00** è pari a 65.786(44, 3%), con valore complessivo di €57.784.885(0,35%) e con valore medio di €878,00.

Pertanto, in presenza di un numero così elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice onorario potrebbe smaltire i giudizi pendenti di tale importo, che altrimenti appesantirebbero i giudici togati, così consentendo a un congruo numero di magistrati professionali di occuparsi delle cause di più elevato valore; così facendo la figura del giudice onorario tributario consentirebbe di non disperdere le indiscusse professionalità di cui il sistema si pregia.

Così articolato, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo ambizioso di riformare la giustizia tributaria prima ancora che nella struttura territoriale, creando un sistema tributario autonomo e indipendente, caratterizzato da forte professionalità e tecnicismo.

Ciò posto, tale proposta di legge prevede, precisamente, che le controversie tributarie di cui all'art. 2 del Dlgs n.546/1992, il cui valore ai sensi dell'art. 12 comma 2 del citato D.lgs, **non superiori tremila euro**, vengano decise **dal giudice onorario tributario**; l'ufficio di tale giudice può essere articolato in sezioni e ha sede presso ogni tribunale tributario.

E' disposto, altresì, che i giudici onorari tributari vengano nominati con decreto del Presidente del Consiglio, in conformità alla deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria; laddove non sia diversamente ordinato, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 116 del 23 luglio 2017, in quanto compatibili.

Tale decreto del presidente del Consiglio, per di più, disciplina le modalità per il procedimento di nomina, per le incompatibilità, per lo svolgimento del tirocinio e i criteri di attribuzione del titolo di preferenza.

Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'art.23, comma 2 del D.lgs n. 116/2017.

### **4.3.I giudici dei Tribunali Tributari e delle Corti d'Appello**

La proposta di legge in oggetto dispone che la selezione dei giudici dei tribunali tributari e delle Corti di appello deve avvenire **mediante concorso pubblico, a base regionale**, per titoli ed esami orali, ex art. 97 ultimo comma della Costituzione; le prove orali avranno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

Per quanto riguarda le specifiche modalità di svolgimento del concorso a base regionale, dovrà essere emanato un successivo regolamento attuativo.

Per quanto riguarda i **requisiti per la partecipazione al concorso per giudici dei Tribunali Tributari** è previsto che i candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in **giurisprudenza o in economia e commercio**. La Commissione giudicatrice per il concorso di giudici dei tribunali tributari sarà formata da :

- un magistrato, consigliere della Cassazione, che la presiede;
- un professore ordinario di diritto tributario;
- un avvocato tributarista , in base alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all'albo dei cassazionisti da almeno vent'anni;
- un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno vent'anni.



E' anche previsto che, a parità di votazione, rappresenta titolo preferenziale la partecipazione alla cessate commissioni provinciali e, ad ogni modo, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari, al fine di assicurarne un'adeguata preparazione specialistica.

Per quanto riguarda i **requisiti di partecipazione per il concorso per la selezione dei giudici di Corte d'Appello**, è necessario essere in possesso della **laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni**.

La Commissione giudicatrice è formata dagli stessi componenti della commissione per la selezione dei giudici dei tribunali tributari.

Per di più, presso ogni Corte d'appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, a classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Al Tribunale Tributario e alla Corte d'appello tributaria è preposto un Presidente, che presiede anche la prima sezione; tale incarico ha durata **quinquennale** a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.

La proposta di legge dispone, inoltre, che a ciascuna sezione venga assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari; il collegio, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal Presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con un numero variabile di tre votanti.

Il presidente di ciascun Tribunale Tributario e di ciascuna Corte d'Appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

La proposta di legge, prevede che il Tribunale e la Corte d'Appello giudicano in **composizione monocratica** nelle seguenti controversie:

- di valore non superiore a 30.000 euro, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 , comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n.546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- relative alle questioni catastali di cui all'art. 2 comma 2, D.lgs n.546/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- giudizi di ottemperanza senza alcun limite d'importo;
- negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

Inoltre, il Tribunale Tributario e la Corte d'Appello giudicano in **composizione monocratica** le controversie per le quali la legge prevede il **previo esperimento del reclamo-mediazione**.

In riferimento alla **difesa tecnica innanzi al giudice collegiale e monocratico, sono abilitati tutti i professionisti che attualmente difendono dinanzi alle Commissioni Tributarie, ex art. 12 D.lgs. n.546/1992.**

I giudici tributari, invece, secondo la proposta di legge dovranno cancellarsi dai rispettivi albi professionali; così facendo potrà essere garantita la loro **imparzialità.**

Con tale tipo di reclutamento dei giudici dei Tribunali Tributari e della Corte d'Appello, ossia tramite concorso pubblico, per titoli ed esami, si darebbe vita a una classe di giudici altamente professionale e specializzata, competente per decidere questioni giuridiche caratterizzate da elevato tecnicismo.

La normativa vigente, allo stato attuale, prevede giudici a tempo parziale e questo, certamente, non ne tutela la loro professionalità, atteso il delicato e complesso tecnicismo della materia tributaria in cui si trovano a operare, nonché il valore spesso elevato delle questioni trattate.

Per quanto riguarda il **trattamento economico**, per i giudici tributari si devono prevedere criteri di determinazione del trattamento economico congruo e dignitoso, tenendo in considerazione la delicatezza del lavoro svolto e la professionalità richiesta.

La proposta di legge, a tal proposito, dispone che oltre al trattamento economico, al giudice tributario si applichi il trattamento previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali; invece, per gli aumenti successivi del trattamento economico, tenendo conto dell'anzianità di servizio, si rinvia a un successivo regolamento.

La **professionalizzazione dei giudici tributari** consentirebbe, pertanto, di riconoscere agli stessi una retribuzione congrua al ruolo e alle responsabilità, come è stato adeguatamente previsto dalla proposta di legge in questione; ad oggi, invece, i giudici tributari, pagati in ritardo dal MEF, **non percepiscono nulla per le sospensive, 15 euro nette a sentenza depositata e 1,50 euro a sentenza per rimborso spese** (art. 13 D.Lgs. n. 545/92 e Decreto Ministeriale 05 febbraio 2016, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6086/2014) **indipendentemente dal valore della causa.**

E' di tutta evidenza che, solo attraverso una retribuzione proporzionata alla professionalità dei giudici, richiesta per le controversie tributarie aventi ad oggetto questioni giuridiche delicate e altamente tecniche, si potrà garantire il tanto auspicato giusto processo, con la parità processuale tra cittadino-contribuente e Fisco, senza limiti d'istruttoria nella difesa.

#### 4.4. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria

La proposta di legge dispone, per l'ultimo grado di giudizio che, salva la competenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di Cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti d'Appello Tributarie.

Il Supremo Consesso è composto da **trentacinque giudici**, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione della materia (imposta sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Inoltre, il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri.

#### 4.5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria

La proposta di legge *de qua* dispone che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e ha autonoma sede in Roma; pertanto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di chiedere direttamente al predetto Consiglio informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.

Inoltre, i componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono:

- a) il Presidente della sezione tributaria della Corte di Cassazione, componente di diritto *ratione officii* ;
- b) quattro magistrati delle Corti di Appello Tributarie, componenti eletti;
- c) nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;
- d) quattro esperti eletti dal Parlamento; due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascuno esperto, a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera nelle prime tre votazioni e, quindi, con ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione.

Precisamente, ogni Camera elegge un esperto tra i professori di università in materia tributaria e un altro tra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai Tribunali Tributari e alle Corti d'Appello Tributarie, che risultano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

La proposta di legge prevede, inoltre, la **durata di cinque anni** per il Consiglio di Presidenza e che le sue elezioni hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Per l'elezione di tale Consiglio i magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

La proposta di legge in esame, per di più, individua le seguenti attribuzioni del Consiglio di Presidenza:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- c) formula al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i presidenti dei Tribunali Tributari e delle Corti d'Appello Tributarie, proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi;
- d) predispone la relazione annuale;
- e) promuove, avvalendosi dell'Ufficio e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;
- f) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei Tribunali e Corti d'Appello Tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- g) esprime parere sulla ripartizione tra Tribunali Tributari e Corti di Appello Tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- h) delibera su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.

## **5. Conclusioni**

Dopo aver esposto i punti essenziali in cui si articola la presente proposta di legge, può ritenersi con certezza che questo sia il momento favorevole per avviare la riforma della giustizia tributaria, anche perché si sono creati degli spazi attuativi sia grazie alle misure deflattive della pace fiscale, che grazie al minor contenzioso registratosi, come emerge dalla relazione annuale del MEF.

Invero, l'obiettivo ambizioso e lungimirante che si pone la citata proposta di legge è riformare, come anzidetto, la giustizia tributaria prima ancora che nella struttura territoriale, nei principi ispiratori, proponendo un sistema tributario autonomo e indipendente, caratterizzato da forte professionalità e tecnicismo, nel pieno rispetto del giusto processo ex art. 111 Cost.

Solo un sistema giudiziario più equo, efficiente e trasparente può determinare un diverso rapporto tra lo Stato e il Cittadino, basato sulla parità processuale e sull'adeguata difesa, prima ancora che tra il Fisco e il Contribuente.

**In allegato il progetto di legge di riforma della Giustizia Tributaria depositato alla Camera dei Deputati dal Gruppo Lega mercoledì 23 gennaio 2019, primi firmatari On. Giulio Centemero ed On. Alberto Gusmeroli.**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**

**Avvocato Tributarista in Lecce**

**Patrocinante in Cassazione**

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)

XVIII LEGISLATURA  
**CAMERA DEI DEPUTATI** N.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
d'iniziativa dei deputati

Centemero, Turri, Cavandoli, Bisa, Covolo, Boniardi, Ferrari, Cantalamessa, Gerardi, Di Muro,  
Gusmeroli, Marchetti, Pagano, Paolini, Paternoster, Potenti, Tarantino, Tateo

*RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA*

***Onorevoli Colleghi,***

l'ampia e generale discussione parlamentare in tema di "**riforma fiscale**", ci consente, *rectius* impone, di affrontare, finalmente, il delicato tema della "**giustizia tributaria**"; invero, le condizioni processuali venutasi a creare con la "**pace fiscale**" costituiscono una straordinaria opportunità per portare avanti una riforma, chiesta a gran voce anche dal mondo professionale, che ponga il binomio **contribuente-cittadino** al centro del processo tributario, consentendo allo stesso una difesa efficace davanti ad un giudice tributario veramente terzo ed imparziale, nel rispetto dei dettami dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Si cita al riguardo, tra le altre, l'ordinanza n. 227, del 20 ottobre 2016, laddove la Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni, per violazione degli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia in merito all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, in quanto tra l'altro non compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) in tema di "**equo processo**", ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 848 del 04 agosto 1955, auspicava **l'intervento urgente del Legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria**.

Si tratta di un invito che non può e non deve rimanere inascoltato, ma servire da stimolo al Legislatore per un **necessario** e **coraggioso** intervento di modifica dell'intero sistema giurisdizionale tributario.

In tal senso anche l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che, nel documento di aggiornamento 2018 al Piano Nazionale, con riferimento alle Commissioni tributarie, evidenziando numerose criticità, ha auspicato un intervento del Legislatore "*volto a rideterminare l'ambito delle professionalità idonee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuite*" alle stesse; si legge, poi, ancora nel documento: "*Una riflessione più ampia potrebbe riguardare la **riforma dell'intero sistema della giurisdizione tributaria**, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia della imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall'art. 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure deflattive del contenzioso*".

Le commissioni tributarie provinciali e regionali, ricordiamolo, si sono insediate il 1° aprile 1996, con il decreto ministeriale 26 gennaio 1996; dopo oltre venti anni è giunto, ora, il momento di

modificare radicalmente il sistema, affidando la giustizia tributaria ad una magistratura specialistica ed autonoma, anche alla luce della intervenuta parziale riforma del processo tributario attuata con il decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015.

### **Gestione ed organizzazione affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

Per attuare l'effettiva indipendenza dei giudici tributari, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, comma 2, si prevede che ogni processo venga svolto *“nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”*.

E' necessario, quindi, svincolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la gestione e l'organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, affidandole ad un "organismo" terzo, quale per eccellenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché la giustizia tributaria sia anche nella sostanza – e non solo nella forma - indipendente ed autonoma.

Si rende necessario istituire il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare, una c.d. **“quinta magistratura”**, con una gestione organizzativa, come detto, indipendente.

Una magistratura organizzata nei tre gradi di giudizio, con una denominazione che ne rispecchi la natura, con un Tribunale Tributario; una Corte D'Appello Tributaria ed una Sezione speciale tributaria della Corte di Cassazione.

### **Giudici tributari professionali.**

A normativa vigente, la giustizia tributaria è composta da giudici a tempo parziale e questo – chiaramente – non ne tutela la professionalità, situazione davvero incresciosa atteso il delicato settore, caratterizzato da elevatissimo tecnicismo, in cui si trovano ad operare, nonché il valore, spessissimo elevato, delle questioni trattate.

L'assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami, su base regionale; inoltre l'appartenenza agli organi di giustizia tributaria è incompatibile con qualunque altro incarico e/o iscrizione in albi professionali.

La professionalizzazione del giudice consentirebbe, poi, di riconoscere agli stessi una retribuzione adeguata al ruolo ed alle responsabilità; si pensi che ad oggi percepiscono compensi pari a 25 euro netti a sentenza depositata, spesso pagati in forte ritardo, e nulla per la sospensiva.

Una situazione che ne offende la professionalità e ne deprime il ruolo istituzionale.

In particolare, viene prevista l'istituzione del Giudice Monocratico competente per tutte le controversie di importo non superiore a € 30.000,00 d'imposta; nonché per quelle per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo-mediazione, innanzi ad essi viene attivata la procedura di reclamo mediazione, anche al fine di deflazionare – per il futuro - il contenzioso tributario.

### **Giudici onorari.**

Il disegno di legge prevede, inoltre, il permanere della figura del giudice onorario tributario per le controversie per cause pendenti di minore rilevanza economica.

Il *trend* del contenzioso, secondo la relazione MEF di giugno 2018, risulta in diminuzione: il numero dei ricorsi depositati nel 2017 nelle commissioni provinciali di valore fino a € 20.000,00 è stato di 104.175 unità, pari al 70,15% di tutti i ricorsi, mentre il loro valore è pari a complessivi € 399.575.063 (con un "valore medio" di € 3.835,00) pari al 2,42% del valore complessivo dei ricorsi.

Si evidenzia il dato relativo ai ricorsi con valore inferiore ad € 3.000,00 che sono pari a 65.786 (44,3%), con valore complessivo di € 57.784.885 (0,35%) con valore medio di € 878,00.

In presenza di un numero tanto elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice onorario potrebbe smaltire le pendenze che altrimenti appesantirebbero i giudici togati, così permettendo ad un giusto numero di magistrati professionali di occuparsi delle cause di più elevato valore.

Allo stesso tempo, la figura del giudice tributario onorario consentirebbe di non disperdere le indiscusse professionalità di cui oggi il sistema si pregia.

In conclusione, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di riformare la giurisdizione tributaria nazionale nei principi ispiratori prima ancora che nella struttura territoriale.

La riforma, tra l'altro, trova spazi attuativi, come fatto cenno in premessa, proprio grazie alle misure deflative costituenti la pace fiscale, sia in ragione di un evidente minor contenzioso all'avvio che in termini di maggiore efficienza futura del sistema.

Un sistema semplicemente più **equo**, **trasparente** ed **efficiente**, che fornisca gli strumenti necessari per quello che potrebbe essere un **diverso rapporto tra lo Stato ed il Cittadino**, prima ancora che tra il Fisco ed il Contribuente.



**CAPO I**  
**LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

**ARTICOLO 1**

**(GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA)**

1. La giurisdizione tributaria è esercitata – in forma autonoma ed indipendente sull’intero territorio nazionale - dal giudice onorario tributario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. Le controversie tributarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, **non superi tremila euro**, sono decise dal **giudice onorario tributario**. L’ufficio del giudice onorario tributario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L’appello contro le sentenze del Giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.
3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello.
4. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, modificato dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, per l’uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
5. Solo per quanto non disposto dal precedente comma 4, anche con l’impiego dell’analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
6. L’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare la terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
7. E’ istituita la quinta magistratura, autonoma, speciale ed indipendente, rispetto alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

**ARTICOLO 2**

**(LA COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO)**

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
2. L’incarico ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente d’età.
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido al massimo due mesi.

### **ARTICOLO 3**

#### **(I PRESIDENTI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE)**

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi del successivo articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base ad un successivo regolamento.
5. E' istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, come da successivo regolamento.
6. Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di **800 (ottocento) unità**.

### **ARTICOLO 4**

#### **(I GIUDICI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI)**

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
4. Con successivo regolamento saranno stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere formate da:
  - un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
  - un professore ordinario di diritto tributario;

- un avvocato tributarista, in base alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;
  - un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.
  7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, verrà indetto un nuovo concorso sempre a base regionale.
  8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.

## **ARTICOLO 5**

### **(I GIUDICI DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE)**

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
4. Con successivo regolamento saranno stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere formate da:
  - un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
  - un professore ordinario di diritto tributario;
  - un avvocato tributarista, in base alla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;
  - un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.

Il regolamento dovrà essere emanato dal Ministero competente.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Alla fine, si indice un nuovo concorso sempre a base regionale.
8. In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica.

9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare ed ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

## **ARTICOLO 6**

### **(NOMINA DEI GIUDICI ONORARI TRIBUTARI)**

1. I giudici onorari tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, in conformità alla deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Laddove non diversamente disposto, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 23 luglio 2017, in quanto applicabili.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio sono disciplinate le modalità per il procedimento di nomina, per le incompatibilità, per lo svolgimento del tirocinio ed i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza.
3. Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

## **ARTICOLO 7**

### **(LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DEI COLLEGI GIUDICANTI)**

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.
5. Il Tribunale e la Corte d'Appello giudicano in **composizione monocratica** nelle seguenti controversie:
  - a) di valore non superiore a **trentamila euro**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
  - d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del **reclamo-mediazione** sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale viene attivata la procedura di reclamo mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.
7. Innanzi al giudice collegiale e monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 546 del 31.12.1992, e successive integrazioni e modificazioni..

## **ARTICOLO 8**

### **(REQUISITI GENERALI DEI GIUDICI TRIBUTARI)**

1. I giudici tributari devono:
  - a) essere cittadini italiani;
  - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
  - d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
  - e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.

## **ARTICOLO 9**

### **(PROCEDIMENTI DI NOMINA DEI GIUDICI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE)**

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

## **ARTICOLO 10**

### **(GIURAMENTO)**

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".
2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e di altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente cui sono destinati.
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice tributario.

#### **ARTICOLO 11**

##### **(DURATA DELL'INCARICO)**

1. I giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

#### **ARTICOLO 12**

##### **(DECADENZA DALL'INCARICO)**

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:
  - a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;
  - b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
  - c) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
  - d) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
  - e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

#### **ARTICOLO 13**

##### **(TRATTAMENTO ECONOMICO)**

1. Per i giudici tributari si devono prevedere criteri di determinazione del trattamento economico congruo e dignitoso tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
2. Si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzia del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
3. Per gli aumenti successivi del trattamento economico, tenendo conto dell'anzianità di servizio, si rinvia ad un successivo regolamento.

#### **ARTICOLO 14**

##### **(RESPONSABILITÀ)**

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in base alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015.

## **ARTICOLO 15**

### **(VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI)**

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni individuate nei seguenti commi.
2. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
  - a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;
  - b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
  - c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;
  - d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
  - e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;
  - f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
  - g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
  - h) la scarsa laboriosità, se abituale, soprattutto per il deposito delle sentenze;
  - i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
  - l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
  - m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
  - n) per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015, come previsto dall'articolo 14.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:
  - a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
  - b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;
  - c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
  - d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione

superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

- e) non aver frequentato un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio;
5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
  6. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5 con impossibilità di ulteriore nomina a giudici tributari.

## **ARTICOLO 16**

### **(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE)**

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Corte di Appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma tre svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

## **CAPO II**

### **IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

#### **Art. 17 (Vigilanza)**



1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati attraverso il Consiglio della giustizia tributaria. Riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio della giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.
4. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 18** **(Composizione)**

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:
  - a) dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto *ratione officii*;
  - b) da quattro magistrati delle corti d'appello tributarie, componenti eletti;
  - c) da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;
  - d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.
3. Nella sua prima adunanza il Consiglio sceglie il Presidente tra tutti i propri componenti a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto per votazione, il Presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.
4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

### **Art. 19** **(Durata)**

1. Il Consiglio della giustizia tributaria dura in carica per cinque anni.
2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.
3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

#### **Art. 20**

##### ***(Attribuzioni del Presidente del Consiglio della giustizia tributaria)***

1. Il Presidente del Consiglio della giustizia tributaria:
  - a) chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;
  - b) chiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti *extra ordinem* in quota parlamentare;
  - c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.
2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

#### **Art. 21**

##### ***(Ineleggibilità)***

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.
2. Nessun componente elettivo è rieleggibile per le successive due consiliature.

#### **Art. 22**

##### ***(Elezione del Consiglio della giustizia tributaria)***

1. - Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.
2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.
3. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Non hanno effetto sospensivo.
4. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

#### **Art. 23**

##### ***(Attribuzioni)***

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

- a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;
- c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;

- d) predisporre la relazione annuale;
- e) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;
- f) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente codice o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie;
- g) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti d'appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;
- h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati territoriali. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

#### **Art. 24** ***(Convocazione)***

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:
- a) d'ufficio:
    - 1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;
    - 2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;
  - b) dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno sette dei suoi componenti.

#### **Art. 25** ***(Deliberazioni)***

- 1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno 11 componenti.
- 2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 26** ***(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)***

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico ragguagliato.
2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

#### **Art. 27**

##### ***(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)***

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

#### **Art. 28**

##### ***(Autonomia contabile)***

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

#### **Art. 29**

##### ***(Ufficio studi)***

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso, con i compiti di:
  - a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
  - b) organizzare sull'intero territorio nazionale, anche d'intesa con la Scuola Superiore della Magistratura, in convenzione anche con altri enti e università, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli eventi di studio sono definiti dal Consiglio che ne nomina anche i coordinatori ed i relatori;
  - c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può distaccare, in diretto ausilio a ciascun proprio componente, un magistrato territoriale. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

#### **Art. 30.**

##### ***(Segretariato generale del Consiglio della giustizia tributaria)***

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le attribuzioni del personale del Segretariato generale.

2. L'assegnazione e la revoca di personale al Segretariato di cui al comma 1 è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria

3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

#### **Art. 31**

##### ***(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d'appello tributarie. Sezioni distaccate.)***

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte d'appello tributaria un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria. Le corti d'appello competenti per più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede la corte.

2. Agli uffici sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale.

#### **Art. 32**

##### ***(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria)***

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria.

2. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tributaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.

4. Con la stessa procedura sono determinate all'occorrenza le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria in diretta correlazione alle variazioni delle piante organiche di cui all'articolo 1, comma due.

### **CAPO III**

#### **CORTE DI CASSAZIONE**

##### **SEZIONE TRIBUTARIA**

##### **ARTICOLO 33**

###### **(COMPETENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE)**

1. Salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle Corti d'appello tributarie. Essa è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione della materia (imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi). Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sotto sezione. Le altre sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri.
2. E' abolita la pubblica udienza con rito camerale.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **ARTICOLO 34**

###### **(ABROGAZIONE)**

1. E' abrogato il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.
2. Tutti i riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti d'appello tributarie di cui all'articolo 1.

##### **ARTICOLO 35**

###### **(INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE)**

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediate in unica data il **1° gennaio 2020** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano.
3. Tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 si trasferiscono automaticamente ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, ed alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado; tutti i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie regionali e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano sono trasferiti alle corti d'appello tributarie competenti per territorio.

### **ARTICOLO 36**

#### **(NOMINA DEI GIUDICI TRIBUTARI)**

1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il **30 novembre 2019**.

### **ARTICOLO 37**

#### **(REGOLAMENTI)**

1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere emanati entro il **30 giugno 2019**.

### **ARTICOLO 38**

#### **(ENTRATA IN VIGORE)**

1. La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.